


Devo comprovare la supervisione al momento dell'iscrizione all'EPS?

In occasione dell'iscrizione all'Esame Professionale Superiore (EPS) devo comprovare di aver fatto ricorso a 36 ore di supervisione o per me valgono le disposizioni transitorie in base al Regolamento d'esame? Numerosi terapisti praticanti che hanno concluso la Procedura di Equivalenza e desiderano iscriversi all'EPS pongono questa domanda alla sede amministrativa dell'OmL TC. Il nuovo "Regolamento relativo alla Pratica professionale Terapia Complementare supervisionata" e il Regolamento d'esame forniscono informazioni in merito.

Il Regolamento d'esame per l'Esame Professionale Superiore per Terapiste e Terapisti complementari prevede al numero 9.12 delle disposizioni transitorie un'agevolazione a favore di terapisti che praticano da lungo tempo e che hanno ottenuto il Certificato Settoriale tramite la Procedura di Equivalenza. I terapisti possono essere ammessi all'EPS senza dover comprovare le 36 ore di supervisione, a condizione che tra la conclusione della formazione nel metodo e **la data in cui il metodo è stato incluso nel Regolamento d'esame** (cfr. numero 1.22 del regolamento d'esame)

- essi abbiano applicato professionalmente il metodo da almeno 5 anni con un grado di occupazione minimo del 30% o
- abbiano applicato professionalmente il metodo da almeno 4 anni con un grado di occupazione minimo del 50%.



Queste disposizioni transitorie valgono 7 anni dall'inclusione del rispettivo metodo nel regolamento d'esame.

Tenete presente che nel calcolo del vostro grado di occupazione possono essere considerate le ore di trattamento prestate e la restante attività pratica. Come emerge chiaramente il profilo delle competenze dalle sfere di competenza B – F del Profilo Professionale TC, l'attività nel proprio ambulatorio non si limita esclusivamente alle ore di trattamento.

Trovate il Regolamento d'esame con le principali informazioni al sito <https://www.oda-kt.ch/it/lesame-professionale-superiore/>.